

REGOLAMENTO (CE) N. 757/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2007

relativo all'autorizzazione permanente di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, segnatamente gli articoli 3, 9d, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽²⁾, in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 istituisce una procedura per l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.
- (2) L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le richieste di autorizzazione di additivi per mangimi presentate, prima della sua data di applicazione, a norma della direttiva 70/524/CEE.
- (3) Le richieste di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Le osservazioni iniziali su tali richieste di autorizzazione, come disposto dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali richieste devono pertanto continuare ad essere trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

(5) Sono stati presentati dati per una domanda di autorizzazione per un periodo illimitato del preparato conservante a base di benzoato di sodio, acido propionico e propionato di sodio per bovini da ingrasso. Il 18 ottobre 2006 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha emesso un parere sulla sicurezza e l'efficacia di detto preparato. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato I del presente regolamento.

(6) L'impiego del preparato a base di acido benzoico è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 877/2003 della Commissione ⁽³⁾. A sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato per suini da ingrasso sono stati presentati nuovi dati. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato II del presente regolamento.

(7) L'esame delle domande rivela che alcune procedure possono servire a proteggere i lavoratori da un'esposizione agli additivi indicati negli allegati. Tale protezione dovrebbe essere garantita mediante l'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽⁴⁾.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le sostanze appartenenti al gruppo «Conservanti» contenute nell'allegato I, sono autorizzate per un periodo illimitato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni ivi specificate.

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).

⁽²⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

⁽³⁾ GU L 126 del 22.5.2003, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

Articolo 2

Le sostanze appartenenti al gruppo «Regolatori dell'acidità», contenute nell'allegato II, sono autorizzate per un periodo illimitato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni ivi specificate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Numero CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Contenuto mg/kg di cereali		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Contenuto minimo	Contenuto massimo		
Conservanti								
E700	Benzoato di sodio 140 g/kg Acido propionico 370 g/kg Propionato di sodio 110 g/kg	Composizione dell'additivo: benzoato di sodio: 140 g/kg acido propionico: 370 g/kg propionato di sodio: 110 g/kg acqua: 380 g/kg Principi attivi: benzoato di sodio C ₇ H ₅ O ₂ Na acido propionico C ₃ H ₆ O ₂ propionato di sodio C ₃ H ₅ O ₂ Na	Bovini da ingrasso	—	3 000	22 000	Per la conservazione di cereali con un tenore di umidità superiore al 15 %	A tempo indeterminato

ALLEGATO II

Numero CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Contenuto mg/kg di alimento completo		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Contenuto minimo	Contenuto massimo		
Regolatori dell'acidità								
E210	Acido benzoico	$C_7H_6O_2$	Suini da ingrasso	—	5 000	10 000	Le istruzioni per l'uso devono fornire i seguenti dati: «Gli alimenti complementari contenenti acido benzoico non possono essere utilizzati come tali per i suini da ingrasso.» «Per la sicurezza degli utenti: devono essere adottate misure per minimizzare la produzione di polvere respirabile dell'additivo. Sono disponibili schede di sicurezza dei materiali (MSDS).»	A tempo indeterminato